



***FAQ Avviso del 6 febbraio 2024, prot. n. 3421/24,  
recante le modalità applicative per la presentazione  
delle autocertificazioni attestanti gli importi  
necessari per la concessione dei contributi  
nell'ambito dell'articolo 107, comma 2, lett. b) del  
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea  
ai sensi della decisione C (2023) 7990 final del 24 novembre  
2023***

Ultimo aggiornamento: 29/02/2024

## Indice

A. Accesso e autenticazione .....	3
B. Dati richiedente .....	3
C. Requisiti.....	3
D. Dati economici .....	4
E. Convalida .....	5

## A. Accesso e autenticazione

**A.1** Come è possibile accedere alla piattaforma per la presentazione dell'autocertificazione?

*La piattaforma è raggiungibile al seguente link:*

*<https://istanze.ministeroturismo.gov.it/>*

**A.2** Con quali modalità è possibile autenticarsi sulla piattaforma?

*È possibile accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE. Non è previsto per questo Avviso l'accesso al sistema tramite CNS.*

**A.3** Si può compilare parzialmente l'autocertificazione e poi riprenderla per completarla definitivamente in un secondo momento?

*Si, entro la chiusura dei termini previsti dall'Avviso prot. n. 3421/24 del 6 febbraio 2024, l'utente può compilare l'autocertificazione in bozza e inviarla in un momento differente da quello di compilazione, senza perdere le informazioni già inserite.*

*Per recuperare la propria autocertificazione in bozza (richieste in sospeso) sarà necessario accedere alla piattaforma con SPID o CIE e inserire i propri dati: il sistema renderà quindi visibili sia le richieste in sospeso che quelle eventualmente inoltrate.*

## B. Dati richiedente

**B.1** È obbligatorio avere un intermediario?

*No, l'autocertificazione può essere compilata e inviata direttamente dal titolare/rappresentante legale dell'impresa.*

**B.2** Il nostro legale rappresentante non ha lo SPID. Può dare procura al commercialista?

*Si, la piattaforma consente la compilazione dell'autocertificazione da parte del titolare/rappresentante legale dell'impresa oppure da parte di un delegato, per cui dovrà essere compilato, firmato digitalmente e caricato l'apposito modulo di delega (Allegato 1 all'Avviso prot. n. 3421/24, disponibile al [link](#)).*

## C. Requisiti

**C.1** Quali operatori economici possono presentare l'autocertificazione?

*Possono presentare l'autocertificazione gli operatori economici che hanno presentato domanda di contributo in risposta all'Avviso Pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23, così come integrato dall'Avviso del 14 settembre 2023, prot. n. 19062/23.*

**C.2** Gli operatori economici che hanno presentato domanda di contributo in risposta all'Avviso Pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23, così come integrato dall'Avviso del 14 settembre 2023 prot. n. 19062/23, sono obbligati a presentare l'autocertificazione?

*No, gli operatori economici non sono obbligati a presentare l'autocertificazione. Tuttavia, ove gli operatori non presentino l'autocertificazione nei termini e nelle modalità di cui all'articolo 3 dell'Avviso prot. n. 3421/24 del 6 febbraio 2024, non*

saranno ammessi a beneficiare dei contributi nell'ambito del regime di aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.

Nello specifico, si suggerisce di presentare l'autocertificazione agli operatori economici:

- che hanno superato i massimali previsti nell'ambito del regime "de minimis" o che prevedono di superare tale soglia nel triennio di riferimento;
- che, pur presentando capienza disponibile nell'ambito del regime "de minimis", intendono comunque beneficiare dei contributi nell'ambito del regime di aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.

[Aggiornato in data 13.02.2024]

**C.3 Qual è il requisito previsto per la concessione dei contributi nell'ambito dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b, del TFUE?**

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2.10 della decisione C (2023) 7990 final del 24 novembre 2023, con lo scopo di evitare meccanismi di sovracompensazione, ai fini della concessione dei contributi nell'ambito dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b, del TFUE, l'importo concesso all'operatore economico deve essere minore o uguale alla differenza dell'utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti tra il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e il periodo tra il 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, aumentato dei costi incrementali.

**C.4 Nel caso in cui gli operatori economici non presentino l'autocertificazione, nell'ambito di quale regime di aiuti potranno essere concessi i contributi?**

Nel caso in cui gli operatori economici non presentino l'autocertificazione nei termini e nelle modalità previste dall'Avviso pubblico del 6 febbraio 2024, prot. n. 3421/24, i contributi spettanti potranno essere concessi esclusivamente nell'ambito del regime "de minimis", nei limiti della capienza disponibile.

Resta fermo che l'assegnazione dei contributi è disposta nel rispetto dei requisiti di legittimazione stabiliti con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331/23.

## D. Dati economici

**D.1 La sottoscrizione del modulo "Dati economici" (Allegato 2) da parte del professionista abilitato è obbligatoria?**

*Si, il modulo "Dati economici" (Allegato 2 all'Avviso prot. n. 3421/24, disponibile al [link](#)) deve essere firmato digitalmente da un professionista abilitato a certificare i dati economico-contabili dichiarati dal richiedente e allegato all'autocertificazione mediante caricamento sulla piattaforma. Il modulo "Dati economici" (Allegato 2), pertanto, non può essere sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell'impresa.*

**D.2 In quali categorie può rientrare il professionista abilitato che dovrà sottoscrivere il modulo "Dati economici" (Allegato 2)?**

*La sottoscrizione dell'Allegato 2 consiste in un'asseverazione dei dati economico – contabili. Pertanto, l'Allegato potrà essere sottoscritto da parte di tutti i professionisti*

	<p><i>iscritti a un Albo professionale che ne sono abilitati al rilascio (quali ad esempio dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.).</i></p>
<b>D.3</b>	<p><b>Come deve essere calcolato il Margine operativo lordo delle annualità 2019 e 2021?</b></p> <p><i>Il Margine operativo lordo è pari all'utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti nel periodo di riferimento.</i></p> <p><i>Si precisa che, con riferimento all'annualità 2021, tale importo dovrà essere calcolato al netto degli aiuti erogati dal Ministero del turismo ai sensi dell'art. 182, comma 1, del DL 19 maggio 2020, n.34 e ss.mm.ii.</i></p> <p><i>[Aggiornato in data 29.02.2024]</i></p>
<b>D.4</b>	<p><b>Come devono essere calcolati i costi incrementali dell'annualità 2021?</b></p> <p><i>I costi incrementali dell'annualità 2021 corrispondono ai costi specificamente sostenuti a causa della pandemia da Covid-19, quali ad esempio depositi non rimborsati, servizi igienicosanitari degli edifici, adozione di procedure di prevenzione sanitaria, ecc.</i></p>
<b>D.5</b>	<p><b>Nel caso in cui l'operatore economico faccia parte di un gruppo di imprese rientranti nel concetto di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, i dati economici – margine operativo lordo e costi incrementali – devono riferirsi esclusivamente all'impresa richiedente oppure all'intero gruppo di imprese?</b></p> <p><i>Nel caso in cui l'operatore economico faccia parte di un gruppo di imprese rientranti nel concetto di impresa unica, il titolare/rappresentante legale ovvero il soggetto terzo delegato potrà scegliere se inserire i dati economici riferiti all'intero gruppo di imprese oppure al solo operatore economico richiedente, indicando tale scelta attraverso l'apposito campo della sezione "Dati economici". <u>Si suggerisce, tuttavia, di presentare l'autocertificazione indicando i dati economici relativi al gruppo di imprese, tenendo in considerazione a tal fine i soli operatori economici che hanno presentato domanda di contributo in risposta all'Avviso Pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23, così come integrato dall'Avviso del 14 settembre 2023, prot. n. 19062/23.</u></i></p> <p><i>In ogni caso, i dati economici autocertificati sulla piattaforma informatica devono coincidere con le informazioni sottoscritte da parte del professionista abilitato all'interno dell'Allegato 2.</i></p>

## **E. Convalida**

<b>E.1</b>	<p><b>L'autocertificazione deve essere firmata digitalmente?</b></p> <p><i>Si, al termine della procedura l'autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell'impresa.</i></p>
<b>E.2</b>	<p><b>Se l'autocertificazione viene compilata da un soggetto delegato deve essere firmata dal delegante?</b></p>

---

*Si, in caso di delega l'autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal delegante (titolare o rappresentante legale). Il delegante deve altresì firmare digitalmente il modulo di delega.*